



STATUTO

Art. 1

È costituita l'associazione "Unione Italiana degli Esperti Ambientali", con la sigla UN.I.D.E.A., di seguito denominata Unione, con sede legale in **Roma, via Carlo Conti Rossini, 115**. Essa potrà aprire, su delibera del Consiglio direttivo, uffici amministrativi, di rappresentanza, di segreteria o di altro genere in Italia e all'estero, purché non abbiano natura di sede legale.

SCOPI

Art. 2

L'Unione si propone di:

- a) tutelare gli interessi morali e favorire la promozione delle capacità professionali di tutti gli operatori delle strutture di cui all'Art. 03 L. 21 gennaio 1994, n. 61 di conversione del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 recante "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente";
- b) promuovere ogni azione ai fini della integrazione e della massima collaborazione, nel rispetto delle singole competenze professionali, tra le diverse figure operanti nelle strutture di cui al precedente punto a) anche attraverso il coordinamento e la valorizzazione dei qualificanti e innovativi ruoli attribuiti alle strutture dalla L. n. 61/1994 e dalle leggi regionali e provinciali istitutive in materia di vigilanza e controllo del territorio, di supporto e consulenza alle regioni e agli enti locali in campo ambientale, delle attività laboratoristiche, anche di quelle a supporto dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali;
- c) favorire l'attivazione di rapporti scientifico-tecnici, normativi, di supporto con il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati, attraverso le commissioni parlamentari, e l'esecutivo attraverso i ministeri interessati, con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con gli enti locali, con le altre strutture di vigilanza e controllo, con gli istituti di ricerca istituzionali, con le università, pubbliche e private, con gli ordini professionali e, ove non esistenti, con le associazioni rappresentative delle specifiche professionalità e, nel rispetto reciproco dei ruoli, con le organizzazioni degli imprenditori, con i sindacati, con le associazioni ambientaliste e di utenti e consumatori e con qualsiasi altro ente o organizzazione, pubblico e privato, italiano o straniero, operante o interessato nei settori di competenza istituzionale delle agenzie regionali e provinciali di cui all'Art. 03 L. n. 61/1994;
- d) contribuire alla diffusione e conoscenza dei problemi scientifici, tecnici, applicativi, normativi, procedurali e organizzativi e, in particolare, delle attività operative delle strutture di cui all'Art. 03 L. n. 61/1994 e di tante altre, pubbliche e private, operino negli stessi ambiti, tramite il Bollettino degli Esperti Ambientali, organo ufficiale dell'Unione, oltreché con edizioni, se ritenuto opportuno, di notiziari, giornali, comunicati stampa o altri interventi nei diversi sistemi di informazione;
- e) svolgere attività dirette, formative e di sensibilizzazione, finalizzate alla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.
- f) svolgere qualsiasi altra azione comunque giudicata utile in rapporto agli scopi dell'Unione.

SOCI

Art. 3

Dell'Unione possono far parte, in qualità di:

- a) **soci ordinari le persone fisiche laureate, comunque inquadrare a livello contrattuale nelle strutture, operanti nelle Agenzie regionali e provinciali di cui all'Art. 03 L. n. 61/94 e in altre strutture di amministrazioni pubbliche o legalmente riconosciute che svolgano attività che interagiscono con quelle attribuite istituzionalmente alle suddette Agenzie. Sono considerati soci ordinari tutti i laureati non più operanti nelle strutture sopraindicate ma che abbiano avuto con esse un rapporto di lavoro superiore a 5 (cinque) anni.**
- b) **soci aderenti le persone fisiche laureate che esplicano la loro attività professionale, dipendente o autonoma, nel campo degli ambienti di vita e di lavoro o, comunque, in quelle attività attribuite alle strutture di cui alla lettera a) del presente articolo e le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi dell'Unione di cui al precedente Art. 2.**
- c) **soci affiliati le persone giuridiche come enti, istituzioni, associazioni, imprese che svolgano la loro attività nel campo degli ambienti di vita e di lavoro o, comunque, in quelle attività attribuite alle strutture di cui alla lettera a) del presente articolo e le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi dell'Unione di cui al precedente Art. 2.**
- d) **soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che intendono condividere e favorire in modo particolare il pieno raggiungimento degli scopi dell'Unione di cui al precedente Art. 2 anche con**

contributi volontari.

- e) soci onorari i soci che abbiano dato con la loro opera un contributo sostanziale alle attività dell'Unione. Essi vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal pagamento della quota associativa annuale.**

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per gli organi statuari e a ricevere, secondo le modalità previste dall'Art. 16, le pubblicazioni edite dall'Unione. I soci affiliati e i sostenitori, nel caso di persone giuridiche, possono partecipare alle assemblee con un loro delegato.

Art. 4

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Chi aderisce all'Unione accetta le norme statuarie in vigore e ne assume gli obblighi relativi.

L'adesione all'Unione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

I soci ordinari, **aderenti, affiliati e sostenitori** sono tenuti al pagamento di una quota associativa il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio direttivo. I versamenti effettuati a favore dell'Unione da parte dei soci onorari sono esclusivamente volontari.

È facoltà del Consiglio direttivo prevedere per i soci ordinari quote differenziate a seconda del livello di inquadramento nelle strutture di cui al precedente Art. 3, lettera **a**).

Le quote associative ed i versamenti volontari non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione; essi si intendono acquisiti al fondo comune e nessun rimborso sarà effettuato a favore di coloro che, per qualsiasi motivo, cessino di far parte dell'Unione.

L'iscrizione è automaticamente rinnovata di anno in anno salvo recesso esplicito a mezzo raccomandata da inviare alla Segreteria entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

Sulle ammissioni ed esclusioni dei soci decide il Consiglio direttivo.

Sono dichiarati morosi i soci che non provvedono al pagamento della quota sociale entro il 31 maggio.

I soci che, risultando morosi, non ottemperino al pagamento della quota associativa entro il termine fissato dal Segretario-Tesoriere con avviso mandato a mezzo di lettera raccomandata, saranno considerati tacitamente receduti.

I soci receduti possono richiedere di iscriversi nuovamente, purché risultino in regola con il versamento delle quote all'atto del recesso.

Il socio perderà tale qualifica:

1. per recesso;
2. per esclusione su proposta del Presidente generata da comportamenti irraguardosi o contrari ai fini istituzionali dell'Unione;
3. per decesso.

Art. 5

Gli organi dell'Unione sono:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Proviriviri;
- e. il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 6

L'Assemblea dei soci è organo sovrano ed è composta da tutte le categorie dei soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro centottanta giorni dalla chiusura dell'anno finanziario (entro duecentosettanta giorni quando particolari ragioni lo richiedano) per approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria ogni qualvolta lo richieda il Consiglio direttivo ovvero i due terzi dei soci.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione (da tenersi almeno due ore dopo la prima) l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti i due terzi dei soci e delibera con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione (da tenersi almeno due ore dopo la prima) l'Assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per alcuni argomenti, a discrezione del Consiglio direttivo, in sostituzione dell'Assemblea Ordinaria, è possibile ricorrere a consultazioni (referendum) effettuate a mezzo lettera che sono ritenute valide se il numero di risposte è superiore alla metà dei soci; in caso contrario la consultazione deve ritenersi annullata. Nelle consultazioni si delibera a maggioranza.

L'Assemblea deve essere convocata a mezzo posta **e, ove disponibile da parte del socio, per posta elettronica** con un preavviso di almeno dieci giorni, salvo i casi di assoluta urgenza nei quali potrà essere effettuata almeno tre giorni prima per fax o telegramma.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Unione, o, in sua assenza o rinuncia a presiedere, da un socio all'uopo nominato dall'Assemblea all'inizio della riunione. Le deliberazioni sono constatate con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'Albo, presente presso la

sede legale dell'Unione, del relativo verbale.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
- approva il bilancio consuntivo;
- stabilisce un eventuale compenso e/o rimborso per i consiglieri;
- nomina i soci onorari.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Unione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 7

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da 7 (sette) membri eletti, oltre a due membri di diritto. Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Risultano eletti i candidati che nella votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti prevale il più anziano in età.

La carica di Consigliere è di norma gratuita; l'Assemblea può stabilire per i consiglieri un compenso e/o un rimborso spese.

I membri di diritto sono il Presidente uscente, che assume la carica di past-President per il triennio successivo ed il Direttore dell'organo ufficiale dell'Unione.

Tra i sette membri eletti il Consiglio nomina:

- il Presidente;
- il Vicepresidente.

Su proposta del Presidente il Consiglio nomina il Segretario-Tesoriere.

Il Consiglio direttivo designa il Comitato delle Nomine di cui all'Art.14.

I membri di diritto non possono essere candidati al Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo viene convocato almeno una volta ogni sei mesi.

La riunione dei Consiglieri per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente dell'Unione viene presieduta dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni del Consiglio direttivo. In caso di parità di voti, presiede il più anziano in età.

Il Consiglio direttivo, subito dopo l'elezione del Presidente, provvede alla nomina, o alla riconferma, di un socio quale Direttore della pubblicazione di cui all'art 2, lettera d) e al precedente comma 4; qualora questi sia già membro del Consiglio direttivo, ne entra a far parte come membro di diritto, e viene sostituito come membro eletto dal primo dei non eletti.

Il Direttore della pubblicazione è autorizzato ad aprire conti correnti, sia bancari che postali a nome dell'Unione, qualora le esigenze della pubblicazione lo richiedano. Di tutti i movimenti di cassa sarà data comunicazione al Segretario-Tesoriere.

Il Direttore della pubblicazione rimane in carica fino alle proprie dimissioni o fino a quando il Consiglio direttivo non provveda a nuova nomina.

Il Consiglio direttivo opera al fine di realizzare gli scopi dell'Unione indicati all'Art. 2. A tal fine si avvale della collaborazione di tutti i soci; può incaricare singoli soci per l'adempimento di compiti particolari in via temporanea o permanente, costituire gruppi di studio o di lavoro affidandone il coordinamento a un socio. Dei gruppi di lavoro o di studio possono essere chiamati a far parte, su indicazione del coordinatore, anche non soci dell'Unione.

Il Consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi dell'Unione, per la relativa gestione e amministrazione ordinaria e straordinaria; in particolare il Consiglio:

- elegge il Presidente e il Vicepresidente dell'Unione
- delibera sulle ammissioni ed esclusioni dei soci, come previsto dall'Art.4;
- stabilisce il numero massimo di deleghe che ogni socio può portare nelle Assemblee;
- fissa l'importo delle quote sociali;
- decide sugli investimenti;
- redige il progetto di bilancio preventivo ed esamina il bilancio consuntivo predisposto dal Segretario-Tesoriere da presentare all'Assemblea dei soci;
- individua l'Istituto culturale a cui devolvere gli eventuali residui attivi, in caso di scioglimento dell'Unione;
- può, ove lo ritenga opportuno, consultare i soci a domicilio per mezzo di referendum;
- richiede l'intervento del Collegio dei Probiviri ove ne ravvisi la necessità;
- delibera sui provvedimenti disciplinari proposti dal Collegio dei Probiviri;
- può convocare riunioni di soci a livello regionale o interregionale;
- stabilisce le prestazioni dei servizi ai soci e a terzi e le relative norme e modalità;
- nomina e revoca eventuale personale dipendente ed emana ogni provvedimento a loro riguardo;
- conferisce e revoca procure;
- propone all'Assemblea i soci onorari.

Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente a mezzo posta **e, ove disponibile da parte del Consigliere, per posta elettronica** con un preavviso di almeno dieci giorni e nei casi di assoluta urgenza a mezzo telefono o fax o telegramma con un preavviso di tre giorni.

IL PRESIDENTE

Art. 8

Il Presidente del Consiglio direttivo è anche Presidente dell'Unione, la rappresenta legalmente ed esprime la volontà del Consiglio direttivo.

Il Presidente rimane in carica per tre anni e non può essere eletto per due mandati consecutivi.

Il Presidente presiede il Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo, quando ne ravvisi la necessità o su richiesta, rispettivamente, della metà dei soci o dei Consiglieri, con ordine del giorno.

Può operare autonomamente quando la tutela degli interessi morali ed economici dell'Unione o dei soci richiedano interventi d'urgenza, e ne risponde al Consiglio direttivo.

Propone il nominativo del Segretario-Tesoriere.

Sottopone all'esame del Consiglio direttivo il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, il tutto nel rispetto dei termini di cui all'Art. 19.

Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente dell'Unione su espressa richiesta di quest'ultimo, o in tutti i casi in cui il Presidente sia temporaneamente impedito o assente.

Il Presidente nomina i Delegati Regionali e porta la nomina a ratifica del Consiglio direttivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 9

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea, dura in carica tre anni o per una durata diversa fissata dall'Assemblea all'atto della nomina. Sono eleggibili nel Collegio dei Probiviri i soli soci dell'Unione.

Presidente del Collegio dei Probiviri è il socio eletto più anziano in età.

Al Collegio dei Probiviri è dato incarico di vigilare a che tutti i soci rispettino le norme statutarie; ha facoltà di dirimere eventuali controversie tra i soci, e tra questi e l'Unione, agendo da arbitro amichevole compositore.

Il Collegio dei Probiviri propone al Consiglio direttivo eventuali provvedimenti a carico dei soci.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 10

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea e dura in carica tre anni o per una durata diversa fissata dall'Assemblea all'atto della nomina. Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è il socio eletto più anziano in età.

Sono eleggibili sia i soci dell'Unione, purché non eletti nel Consiglio direttivo, che altre persone estranee all'Unione idonee all'espletamento delle funzioni inerenti alla carica.

I Revisori dei Conti esaminano il bilancio consuntivo dell'Unione. Accedono a tutti i documenti contabili e controllano la corrispondenza tra le cifre iscritte in contabilità e quelle consuntive a bilancio. Accertata la regolarità del bilancio consuntivo lo demandano all'Assemblea per l'approvazione.

DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ORGANI

Art. 11

In caso di sopravvenuta vacanza di posti nel Consiglio direttivo, nel Collegio dei Probiviri o in quello dei Revisori dei Conti, subentrano coloro che nella graduatoria delle rispettive votazioni seguono nell'ordine.

In caso di sopravvenuta vacanza od impedimento temporaneo del Presidente, subentra automaticamente in carica il Vicepresidente. In caso di sopravvenute dimissioni o vacanza o impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente dovrà tempestivamente convocare la riunione del Consiglio direttivo nel quale sarà eletto il nuovo Presidente e nominato il Segretario-Tesoriere, come previsto dall'Art. 7 dello Statuto. Presiederà la riunione il Vicepresidente in carica.

ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI

Art. 12

Per lo svolgimento delle elezioni delle cariche sociali verrà predisposta su indicazione del Comitato delle Nomine di cui al successivo Art. 14 un elenco di candidati per ciascuno degli organi sociali (Consiglio direttivo, Collegio dei Probiviri, Collegio dei Revisori dei Conti).

Possono essere espresse dal socio elettore un massimo di 7 (sette) preferenze per il Consiglio direttivo e 3 (tre) per il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.

PAST- PRESIDENT

Art. 13

Il Presidente uscente assume di diritto, salva rinuncia, la carica di past -President, che ha la durata di 3 anni a partire dalla data di cessazione della carica di Presidente. Il past-President presiede il Comitato delle Nomine di cui al successivo Art. 14; inoltre allo stesso sono attribuite altre funzioni sulla base di specifiche deleghe conferite dal Presidente.

IL COMITATO DELLE NOMINE

Art. 14

Il Comitato delle Nomine viene designato dal Consiglio Direttivo ed è composto da due soci e dal past-President che lo presiede. Ha la funzione di promuovere e raccogliere le candidature alle cariche sociali almeno un mese prima delle elezioni. Ogni socio può comunque chiedere di essere inserito nell'elenco dei candidati. Il Comitato delle Nomine propone al Consiglio Direttivo il nominativo di soci da designare in Istituti scientifici e commissioni varie a livello nazionale. Il Comitato delle nomine rimane in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

DELEGATI REGIONALI

ART. 15

Il Presidente **può individuare** a livello regionale o interregionale, fra i soci dell'Unione, previa consultazione dei soci della Regione, i delegati del Consiglio direttivo che, territorialmente, curano le attività e seguono le tematiche di interesse dell'Unione nelle varie regioni.

Successivamente il Consiglio direttivo ratifica le nomine.

I delegati regionali nell'ambito territoriale rappresentano l'Unione sia nei rapporti con i soci, sia, su autorizzazione del Presidente, nei rapporti con organismi ed enti esterni all'Unione.

I delegati regionali rimangono in carica fino all'individuazione dei nuovi delegati e possono essere chiamati a partecipare a specifiche riunioni del Consiglio direttivo.

PUBBLICAZIONI

Art. 16

Le pubblicazioni di cui all'Art. 2, lettera d), sono edite, previa delibera del Consiglio direttivo, con le modalità da esso stabilite. Il Consiglio direttivo, se lo ritiene opportuno, delibera l'invio gratuito o a prezzo di favore delle pubblicazioni, o di parti di esse, alle varie categorie di soci, o enti e istituzioni pubbliche o private in via permanente o temporanea.

IL PATRIMONIO

Art. 17

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare (1° Gennaio - 31 Dicembre).

Art. 18

Le entrate dell'Unione sono costituite da:

- a. quote annuali di associazione;
- b. contributi volontari, lasciti, donazioni;
- c. proventi per prestazioni di servizi vari a soci ed a terzi.

Il patrimonio è costituito da:

- a. residui di gestione;
- b. beni mobili ed immobili acquisiti a qualsiasi titolo.

Art. 19

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Unione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Unione il patrimonio deve essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità secondo le disposizioni di legge.

Il Consiglio direttivo redige il progetto di bilancio preventivo e stabilisce, entro il mese di ottobre di ogni anno, l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro centottanta giorni (o duecentosettanta giorni ai sensi dell'Art. 6) dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Il bilancio approvato sarà pubblicizzato mediante affissione all'Albo, presente presso la sede legale dell'Unione, o nei modi ritenuti opportuni dal Presidente e, comunque, sarà conservato presso la segreteria dell'Unione dove i soci potranno prendere visione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

Lo scioglimento dell'Unione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci previa convocazione scritta del Presidente almeno quindici giorni prima.

Art. 21

Verificatosi lo scioglimento o qualunque altra causa di estinzione, il Presidente provvederà a nominare uno o più liquidatori.

I fondi ed i beni residuati dopo la liquidazione saranno destinati a norma dell'Art. 19 del presente Statuto

Art. 22

Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'Unione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri che giudica inappellabilmente e a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito.

Art. 23

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile in materia.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci a Roma in data **29 maggio 2010**